

Comune di Pila
Provincia di Vercelli

VERBALE del Revisore dei Conti

Oggetto: Parere su "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli art 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 "

Il sottoscritto Dalmazio Poggio Revisore unico del comune di Pila

visto

- la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio relativa all'Assestamento generale di bilancio 2024 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000 .
- la relazione tecnica illustrativa del responsabile del servizio finanziario

preso atto che

- con delibera di Consiglio n. 37 in data 20.12.2023, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024- 2026 e le successive delibere di variazioni di bilancio;
- con delibera di Consiglio C.C. n.5 in data 22.04.2024 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023

Normativa di riferimento

L'art .193 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

- **l'art. 175, comma 8, del TUEL** prevede che:

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Analisi della documentazione

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Conclusione

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2024 -2026;

Il Revisore Unico constatato che non occorre adottare provvedimenti in merito alla salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.vo 267/2000, conclude il proprio rapporto dando atto che con la presente proposta di deliberazione l'Ente provvede alla Salvaguardia degli Equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 .

Il Revisore Unico, in ogni caso, raccomanda la prosecuzione del costante monitoraggio delle componenti variabili per il rispetto del pareggio di bilancio e la tempestiva adozione delle necessarie misure qualora nei prossimi mesi ,dovessero manifestarsi eventi che possano far prevedere lo sfioramento dell'obiettivo.

ESPRIME

parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione consiliare

Alessandria, 24 luglio 2024

Il Revisore dei Conti
Rag Dalmazio Poggio

